

Milano, 03 febbraio 2014
Prot.n. 140201

Al
Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
Via Santa Maria dell'Anima 16
00186 Roma

Alla c.a. dott.arch. Rino La Mendola


Oggetto: Società tra Professionisti
Procedure di affidamento di incarichi pubblici.

Abbiamo ricevuto dal servizio legale della Confcooperative Lombardia i quesiti che di seguito riportiamo e sui quali chiediamo un confronto con il Consiglio Nazionale da estendere anche con gli uffici centrali di Confcooperative di Roma.

“Partecipazione alle gare della STP

Il decreto legislativo n. 163 del 2006 disciplina il caso della partecipazione alle procedure di affidamento di incarichi di progettazione delle società di ingegneria e delle società di professionisti (note all'ordinamento fin dalla legge Merloni del 1994, oggi disciplinate dagli artt. 90 e ss del D.Lgs. n. 163 del 2006). La legge n. 183 del 2011 che disciplina le società tra professionisti fa salve le leggi speciali che, a vario titolo, consentivano già prima l'esercizio di specifiche professioni in forma societaria: è il caso delle società introdotte dalla legge Merloni che, di conseguenza, continuano ad essere un modello fruibile. Nel caso, quindi, i professionisti intendano utilizzare tali modelli organizzativi, dovranno osservare le specifiche disposizioni poste dal codice dei contratti pubblici (tutt'ora vigenti) per la qualificazione alle gare pubbliche e la successiva esecuzione dei contratti pubblici.

IL decreto legislativo n. 163 del 2006 non si occupa in alcuna parte delle nuove società tra professionisti: alla legge n. 183 del 2011 non è seguita alcuna norma o interpretazione in merito alle regole di qualificazione delle STP ed alle successive modalità di esecuzione dei contratti pubblici. Non sembra possibile concludere nel senso che i servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura non possano essere affidati anche alle STP. Come colmare, dunque, tale lacuna?




Ad oggi (e quindi in assenza di un intervento del legislatore) l'unica possibilità appare quella di applicare, per analogia, le disposizioni poste dal codice dei contratti pubblici per le citate società di ingegneria e di professionisti.

La società di professionisti è quella che appare più simile alle attuali STP (ai sensi dell'articolo 90 comma secondo del D.Lgs. n. 163 del 2006 costituita esclusivamente tra professionisti iscritti all'albo) anche se, dalle prime, si distingue per poter essere costituita anche in forma di spa ed srl (le vecchie società di professionisti erano costituite solo nelle forme delle società di persone e delle cooperative).

La principale differenza tra STP e società di professionisti sta nel fatto che nella prima gli incarichi possono essere affidati solo a soci, nella seconda, invece, è richiesto- ai sensi del comma 7 del già citato articolo 90- che l'incarico sia espletato da un professionista iscritto all'albo, senza nulla prevedere riguardo la sua partecipazione alla società. In tal senso la società di professionisti appare più flessibile e duttile rispetto alla STP che richiede, invece, l'obbligatoria ammissione a socio di tutti i professionisti esecutori degli incarichi dalla stessa assunti.

Riguardo al divieto di partecipazione congiunta alla medesima gara di società e professionista, potrebbe rilevare quanto previsto dall'articolo 253 del regolamento di esecuzione del codice (DPR n. 207 del 2010) secondo cui è fatto divieto di partecipare alla medesima gara per i liberi professionisti qualora alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, partecipi una società di professionisti della quale il professionista sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore. Il divieto pare assoluto, quindi a prescindere che il singolo professionista socio della società sia affidatario in concreto dell'incarico.

Quanto ai requisiti della società di professionisti agli effetti della qualificazione alle gare, potrebbe rilevare, indirettamente, quanto previsto dall'articolo 253 del D.Lgs. n. 163 del 2006 al comma quindici secondo cui "In relazione all'articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali". Se la possibilità di far valere i requisiti dei soci è considerata come una deroga alla disciplina generale, vuol dire che, a regime, la società di professionisti deve avere requisiti propri e non dei soci.



Rispetto alla partecipazione alle gare della STP si pone poi un ulteriore problema: dall'esecuzione di contratti pubblici deriva alla società la possibilità di maturare progressivamente esperienza nel settore e requisiti di fatturato (ogni contratto eseguito si aggiunge ai precedenti e arricchisce il curriculum della società agli effetti della futura partecipazione a nuove gare). Se però i requisiti maturano esclusivamente in capo alla società, i soci professionisti, al termine di una lunga permanenza nella società, potrebbero ritrovarsi privi di alcun curriculum nonostante l'esecuzione di numerosi incarichi (assegnati loro dalla società). Al contrario sarebbe interesse dei soci professionisti potersi veder riconosciuto quanto concretamente svolto per ciascun appalto. E' questa un'esigenza comune a quella dei consorziati rispetto ai quali l'articolo 36 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (in materia di consorzi stabili) prevede espressamente la possibilità di attribuire i requisiti maturati dal consorzio ai singoli consorziati esecutori delle quote di appalto. Pare assente una norma analoga per le società di ingegneria e di professionisti e, di conseguenza, anche per le nuove STP."

In attesa di conoscere il Vostro parere sul tema ed eventualmente il Vostro interesse ad intraprendere azioni nelle sede opportune, inviamo cordiali saluti

Il Presidente dell'Ordine
Dr. Arch. Valeria Bottelli

